

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1960

(26^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazione della denominazione e dello statuto dell'Istituto sperimentale zootecnico di Modena » (695) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 213, 215, 216
BOLETTIERI, <i>relatore</i>	213, 214, 216
BOSI	214, 215, 216
CARELLI	214
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	214, 215

« Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari » (809) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	210, 212, 213
BOSI	213
CARELLI	211
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	212
MILITERNI, <i>relatore</i>	210

« Norme sulla liquidazione della indennità di buonuscita agli ispettori forestali del ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 » (838) (D'iniziativa del senatore Girardo) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 217, 218
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	218
PICARDI, <i>relatore</i>	218

« Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (888) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	216, 217
DESANA	217
RAGNO, <i>relatore</i>	216

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, De Leonardis, Desana, Fabbri, Fer-

rari, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Pajetta, Picardi, Ragno, Ristori, Sereni, Spezzano e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Mannironi.

B O L E T T I E R I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari » (809)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M I L I T E R N I, relatore. Onorevoli colleghi, con la legge 18 ottobre 1959, n. 945, sono state apportate alcune modifiche alle norme sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari. In particolare l'articolo 4 della legge suddetta contiene una serie di integrazioni al testo dell'articolo 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, articolo riguardante in modo specifico i concimi composti, miscelati o complessi, le cui integrazioni implicano la modificazione di tutta la prassi industriale e commerciale finora seguita in materia.

Il disegno di legge propone dunque una congrua *vacatio legis*, al fine di assicurare il tempo occorrente ad espletare il complesso di operazioni di carattere tecnico e commerciale da eseguirsi in adempimento della succitata

legge; ed io dichiaro fin da ora che ritengo si possa senz'altro accogliere il provvedimento, soprattutto in considerazione dei dati forniti dall'Istituto centrale di statistica in relazione all'aspetto quantitativo del fenomeno.

Dal 1° luglio al 30 novembre 1959 i distributori hanno ritirato all'incirca — mancano ancora dati statistici ufficiali — dalla produzione almeno quintali 3.800.000 di concimi complessi, che, uniti alla rimanenza, danno un totale di quintali 4.470.000. Di essi si calcola siano stati nello stesso periodo ceduti ai consumatori quintali 3.500.000 (1958: quintali 2.758.000), per cui al 30 novembre si può tranquillamente valutare che le giacenze presso i distributori siano non inferiori a quintali 970.000 pari a circa 1.800.000 sacchi.

Come si vede, il primo dato quantitativo su cui operare le modifiche previste dalla legge è un dato macroscopico: ciò per quanto riguarda l'entità della merce presso i distributori.

Osserviamo lo stesso fenomeno presso i produttori, sempre secondo i dati forniti dall'Istat. Presso i produttori erano giacenti al 30 giugno 1959 quintali 2.646.000 (contro quintali 1.713.000 al 30 giugno 1958). A questa cifra deve aggiungersi una produzione dal 1° luglio al 30 novembre 1959 di quintali 3.600.000 circa, con un totale di quintali 6 milioni e 246 mila. Di essi si è calcolato, come si è detto al punto precedente, siano stati consegnati ai distributori quintali 3 milioni e 500 mila, per cui nei magazzini e depositi delle Aziende produttrici si calcola siano giacenti al 30 novembre 1959 non meno di quintali 2.746.000.

Di tale quantitativo un terzo almeno (quintali 900.000) è certamente già insaccato, in quanto giacente presso i depositi fuori fabbrica dei produttori.

In base alle statistiche e ai rilievi effettuati negli anni precedenti, dopo aver osservato il fenomeno presso i distributori e i produttori seguiamolo presso le fabbriche.

Presso di esse sono normalmente giacenti sacchi vuoti già stampati per un fabbisogno di almeno tre mesi di produzione; la cifra è confermata dal quantitativo di prodotto

— risultante da quanto sopra — da insaccare, il cui fabbisogno di sacchi deve necessariamente ritenersi già pronto in fabbrica: non meno cioè di tre milioni e mezzo o quattro milioni di sacchi. Ciò senza contare gli imballaggi già ordinati ed in corso di consegna ai produttori, avvicinandosi il periodo di punta per le consegne di concimi all'agricoltura: periodo che va da gennaio in poi.

Riassumendo gli aspetti quantitativi del fenomeno, e presso i distributori e presso i produttori e presso le fabbriche, abbiamo al 30 novembre 1959 i seguenti dati, concernenti le giacenze di sacchi non regolari ai sensi del disposto dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945:

— presso i distributori (sacchi pieni)	1.800.000
— presso i depositi fuori fabbrica dei produttori (sacchi pieni)	1.700.000
— presso le fabbriche (sacchi da riempire)	3.500.000
	7.000.000
per un totale di	7.000.000

senza conteggiare quelli in corso di consegna.

I dati sopra riportati sono più che sufficienti per giustificare la richiesta *vacatio legis*; nè sulla loro validità si può discutere, essendo essi dati ufficiali.

Se, infatti, tali sono gli aspetti quantitativi del fenomeno, e se è vero — come è vero — che la legge 18 ottobre 1959, n. 945, dispone tutto un complesso di operazioni tecniche e merceologiche da effettuare sul prodotto e sull'imballaggio del medesimo, è chiaro che per poter portare a termine con ordine, nell'interesse della produzione e soprattutto del consumo, tutta questa gamma di operazioni, il termine previsto dalla legge stessa si appalesa effettivamente esiguo. Da ciò, come dicevo, la richiesta contenuta nel provvedimento di prorogare tale termine al 1° maggio 1960.

Debbo però aggiungere a quanto sopra esposto che lo stesso termine richiesto dal provvedimento viene tuttavia ritenuto insuf-

ficiente. A me sembra per la verità che in considerazione non solo dei suddetti dati, ma soprattutto della necessità di assicurare al consumo un prodotto insaccato ed imballato secondo i dettami della legge, sia forse il caso di esaminare l'opportunità di estendere il periodo della *vacatio legis* ancora di qualche mese.

In Italia infatti assistiamo da qualche anno — e, dobbiamo dire, con soddisfazione — al continuo aumento dell'uso di questi concimi complessi. Ora, secondo osservazioni di indole, diciamo, agronomica, è noto che il consumo dei concimi aumenta particolarmente in primavera e in autunno. Fissare quindi il termine in primavera, come propone il progetto di legge, quando già la distribuzione e il consumo si trovano nella fase di massima espansione, appare un voler complicare le cose nei riguardi sia dell'una che dell'altro. Fissare invece tale termine a fine autunno, quando cioè la fase di massima distribuzione e di massimo consumo è già esaurita, significherebbe a mio avviso operare in termini logici nei riguardi tanto del consumo che della produzione.

Mi riservo pertanto di proporre alla Commissione, in sede di discussione degli articoli, un emendamento tendente a consentire un'ulteriore proroga del termine fissato: proroga che potrebbe, ad esempio, giungere fino al 30 settembre 1960.

C A R E L L I. La proposta di legge del senatore Trabucchi, oggi al nostro esame, è quanto mai opportuna sia per ragioni di carattere commerciale, come per ragioni di riordinamento e di assestamento del settore produttivo e di quello del consumo.

Faccio, però, rilevare al relatore senatore Militeri che la giacenza, da lui messa in evidenza nella relazione, di ben 2.746.000 sacchi rappresenta l'effetto della dubbia utilità dell'uso dei concimi complessi. A questo proposito, è necessario dire come, spesse volte, il termine « concimi complessi » viene confuso con quello « concimi composti »; a noi, però, in questo momento, interessa esclusivamente il concime complesso che non è altro che del concime il quale, in un piccolo vo-

lume, contiene tutti gli elementi attivi necessari all'alimentazione delle piante, quali azoto, fosforo e potassa, in modo da permettere un rapido e pratico intervento nella fertilizzazione del suolo.

Senonchè, secondo il parere degli agricoltori, l'uso di questi concimi complessi non ha risposto all'aspettativa, ed è inutile, pertanto, che i tecnici e gli studiosi intervengano dichiarando valida la formula inserita nella produzione del concime complesso, quando il concime stesso non dà un risultato pari, almeno, a quello dato dall'uso del concime semplice, ripetuto nel tempo e distribuito secondo opportuni momenti.

Fatto questo rilievo, pur ritenendo valide le considerazioni addotte dal relatore, mi sembrerebbe necessario indicare l'opportunità di frenare, almeno per il momento, questa eccessiva produzione di concimi complessi che, diciamolo francamente, interessa solo un settore industriale in contrasto, purtroppo, con un altro settore industriale.

Questa, a mio avviso, è la parte non evidente della questione.

Comunque, riterrei necessario che si valutasse l'opportunità di graduare nel tempo la produzione dei concimi complessi, almeno fino a quando l'agricoltore non sarà in grado di utilizzarli in funzione individuale, direi quasi soggettiva, perchè è evidente che l'uso dei concimi varia a seconda delle zone.

A mio avviso, onorevole Presidente, è opportuno fare queste considerazioni, altrimenti si continuerà a produrre concimi complessi a danno dei così detti concimi semplici e composti, che fino ad oggi hanno trovato largo uso nel settore dell'agricoltura.

L'Istituto centrale di statistica, richiamato dall'onorevole relatore, avrebbe fatto bene a tenere presente il fatto che, purtroppo, in quest'ultimo periodo, vi è stata una flessione nell'uso dei concimi in generale. Questa flessione, infatti, è stata determinata precisamente dall'inserimento — turbativo a mio giudizio, in quanto non è ancora ben conosciuto l'uso dei concimi complessi — di tale innovazione, che potrebbe essere una conquista di carattere scientifico, ma che ancora

non è stata dichiarata una conquista di carattere agronomico.

Pertanto, pur non entrando in merito alla questione della non perfetta conoscenza dell'uso dei concimi complessi e dell'effetto di essi nel quadro alimentare, io consiglieri, ripeto, di graduare nel tempo e con opportunità la produzione di concimi complessi, che altrimenti potrebbe turbare l'andamento generale della nostra agricoltura.

M A N N I R O N I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non posso che compiacermi con il senatore Militerni per la sua approfondita ed esauriente relazione e non posso che far miei gli argomenti da lui addotti, per raccomandare l'approvazione del disegno di legge in esame. Esso, infatti, risponde ad un aspetto pratico molto evidente e tiene conto di una inderogabile situazione di fatto, per la quale la proroga della *vacatio legis* si rende veramente indispensabile.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le prescrizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, entreranno in vigore con il 1° maggio 1960.

Gli imballaggi recanti iscrizioni non conformi alle norme dell'articolo 4 della legge succitata, se riempiti entro il 30 aprile 1960, potranno rimanere in circolazione fino ad esaurimento ma comunque non oltre la data del 30 giugno 1960.

A questo articolo il senatore Militerni ha proposto i seguenti emendamenti: nel primo comma sostituire le parole « 1° maggio 1960 » con le altre « 30 settembre 1960 »; nel secondo comma, sostituire le parole « 30 aprile 1960 » con le altre « 30 agosto 1960 »; e

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

26ª SEDUTA (27 gennaio 1960)

le parole « 30 giugno 1960 » con le altre « 30 settembre 1960 ».

B O S I . A nome del mio Gruppo dichiaro che siamo favorevoli all'accettazione del disegno di legge in esame, ma senza ulteriori dilazioni; siamo, pertanto, contrari agli emendamenti proposti dal relatore senatore Militeri.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è d'accordo con gli emendamenti proposti dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti congiuntamente, essendo le date interdipendenti, gli emendamenti sostitutivi proposti dal senatore Militeri.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazione della denominazione e dello statuto dell'Istituto sperimentale zootecnico di Modena » (695)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione della denominazione e dello statuto dell'Istituto sperimentale zootecnico di Modena ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O L E T T I E R I , *relatore.* Onorevoli colleghi, il disegno di legge, oggi al nostro esame, tende a modificare l'atto costitutivo dell'Istituto sperimentale zootecnico di Modena, in modo da estendere i compiti dell'Istituto stesso al settore lattiero-caseario, tenuto conto della grandissima importanza che tale produzione riveste per l'economia agricola della zona.

Si viene, inoltre, a modificare la denominazione dell'Istituto, il quale, pertanto, in seguito alla soppressione del termine « sperimentale », assumerebbe la denominazione di « Istituto zootecnico di Modena ».

Il disegno di legge, quindi, per dare all'Istituto la possibilità di svolgere i propri compiti, propone di aumentare, in rapporto all'attuale valore della moneta, da lire 5.000 a lire 300.000 il contributo annuo che gli enti devono versare per avere diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Infine, viene stabilito di intensificare i poteri di controllo e di vigilanza da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste sull'Istituto in questione. Naturalmente, la Provincia non è d'accordo su quest'ultimo provvedimento e mediante un ordine del giorno ha fatto conoscere il suo disappunto ed il suo parere contrario.

Per quanto riguarda il parere della 5ª Commissione, esso dice:

« 1. - Tra i compiti dimostrativi elencati all'articolo 2 non ve ne sono di quelli che abbiano capacità di produrre reddito. Ciò giustifica il dubbio che l'Istituto con un milione circa non possa adempiere i suoi compiti ma abbia poi urgente bisogno di un contributo dello Stato.

2. - Sarebbe opportuno introdurre una norma per la quale la approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste delle deliberazioni relative all'accettazione di donazioni o all'acquisto di beni immobili, sostituisse a tutti gli effetti il decreto presidenziale richiesto dalle norme del Codice civile per l'efficacia degli acquisti di beni immobili o accettazione delle donazioni da parte degli

enti morali (art. 17) sanando eventualmente acquisti fatti in passato.

3. - Nell'articolo 1 sembra opportuno aggiungere un comma per dire che l'Istituto è regolato dalle norme del provvedimento in esame, le quali sostituiscono le precedenti.

4. - Nell'articolo 10, lettera *d*), occorre chiarire che sono sottoposte ad approvazione "le deliberazioni di spesa che impegnano" e non soltanto "le spese che impegnano".

La Commissione ritiene pertanto che il testo del disegno di legge debba essere attentamente riesaminato in relazione alle osservazioni suesposte e soprattutto al fine di garantire la possibilità di vita o di funzionamento dell'Istituto senza ulteriori contributi da parte dello Stato ».

Io non posso non condividere le obiezioni sollevate dalla Commissione finanze e tesoro, che faccio mie, nonché la conclusione cui essa è giunta; pur tuttavia, ritengo che la preoccupazione circa il prevedibile contributo da parte dello Stato, nel dubbio che l'Istituto possa funzionare con circa un milione di lire, sia forse eccessiva, nel senso che si potrebbe senz'altro elargire un contributo, se i compiti dell'Istituto in questione sono limitati a quelli accennati nel disegno di legge e se, effettivamente, questo Istituto è tanto importante per la vita e per lo sviluppo dell'economia della provincia di Modena.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei pregare l'onorevole relatore di completare la sua relazione, esponendo anche gli eventuali emendamenti che intenderebbe proporre. In tal modo ciascuno di noi sarà in grado di esprimere la propria opinione in merito al disegno di legge ed eventualmente, sull'opportunità di un rinvio della discussione.

CARELLI. Convengo con le considerazioni del collega Bolettieri: in sostanza egli ha messo in luce l'opportunità di approfondire lo studio e l'analisi del progetto di legge, il quale effettivamente merita di essere ulteriormente esaminato, anche in vista di una futura diffusione degli istituti in questione.

La necessità di far sorgere istituti a carattere tecnico, a sostegno dei nuovi orientamenti che ogni regione dovrebbe seguire, appare infatti evidente: il problema è di interesse generale, e non si limita al singolo caso sottoposto oggi al nostro esame.

Il collega Bolettieri dovrà tenere quindi conto di questo eventuale sviluppo, esaminando — come dicevo — in funzione analitica generale il problema dell'attività degli Istituti sperimentali zootecnici, e della collaborazione di altri enti con gli stessi.

Propongo pertanto che la discussione venga senz'altro rinviata, senza chiedere all'onorevole relatore nuove dichiarazioni che non potrebbero al momento necessariamente rispondere a quanto ho ora accennato. Il rinvio gli permetterà di studiare la questione con la cura necessaria, alla luce di queste nuove considerazioni, e permetterà a noi di pronunciarci con maggior cognizione di causa sulle eventuali proposte.

BOLETTIERI, *relatore*. Da parte mia mi rimetto alle decisioni della Commissione.

BOSI. A nostro avviso il disegno di legge dovrebbe essere non rinviato, ma addirittura respinto, presentando parecchi vizi all'origine.

Innanzitutto esso rappresenta uno dei tanti inconcepibili interventi del Governo nella amministrazione di organismi, creati nelle Province, che hanno i loro statuti, sono sostenuti da enti locali e perseguono determinati fini. Ora, se tali organismi non vengono palesemente meno agli scopi per i quali sono stati costituiti, e se non si presenta la necessità di interventi intesi a consigliare il miglioramento di una qualche attività, l'intromissione del Governo per mezzo dei suoi commissari è riprovevole sotto ogni punto di vista.

In secondo luogo c'è da osservare che tali gestioni commissariali presentano generalmente scopi molto precisi: quello, ad esempio, di modificare insieme con l'istituto gli indirizzi voluti dai suoi costitutori, travisandone a volte il significato e mutandone l'at-

tività; cosa questa che non dovrebbe essere permessa se non nel caso di istituti che si proponessero scopi condannati dalla legge o che, quanto meno, seguissero indirizzi diversi da quelli del Paese.

In terzo luogo è evidente come il progetto di legge si proponga di sottrarre ad alcune categorie di agricoltori uno strumento destinato a scopi di miglioramento, per porlo nelle mani del Ministero e dei grossi proprietari e limitare in tal modo l'attività dell'Istituto in questione, il quale finora ha invece sempre adempiuto ai suoi compiti, attraverso i suoi numerosi centri e in relazione all'opera svolta dai coltivatori diretti e dalle cooperative.

Ritengo quindi che si debba anzitutto restituire l'Istituto ai suoi legittimi dirigenti; e che, in secondo luogo, il Governo abbia il dovere di chiedere a coloro che hanno creato l'Istituto e ne hanno usufruito fino a ieri — cioè alle Associazioni provinciali e comunali, alle Associazioni di contadini e ai contadini stessi — cosa intendano fare in vista di eventuali miglioramenti. Questo se si vuole rispettare la volontà di coloro che vivono nel nostro Paese protetti da leggi e che non devono sottostare a soprusi da parte di nessuno.

Ripeto quindi che la mia idea sarebbe quella della reiezione del disegno di legge. Il Governo ristabilisca la situazione normale e poi, se crede, intervenga attraverso gli Ispettorati dell'agricoltura, senza persistere in un anticostituzionale sistema di amministrazione effettuato attraverso i propri organi.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non riesco a spiegarmi l'atteggiamento assunto dal senatore Bosi. La sua filippica contro il Governo, il quale avrebbe secondo lui il torto di intromettersi nella gestione e nella vita di Enti allo scopo di soffocarne l'attività o distoglierla da quelli che ne erano i fini originari, appare in verità senza alcun fondamento.

BOSI. Tanto è vero che le proteste sono generali.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Qui si tratta di riordinare l'Istituto in questione, mediante l'istituzione di un Consiglio di amministrazione nel quale è prevista la partecipazione di coloro che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore alle 300.000 lire annue. Ora, essendo indubbiamente quello dello Stato il maggior contributo alla vita dell'Istituto, non capisco proprio, senatore Bosi, i motivi del suo attacco. Se poi lei fa riferimento all'andamento e all'attività di altri enti che non conosco, le faccio presente che tutto ciò non riguarda minimamente l'argomento in discussione.

Dal testo del disegno di legge risulta anzitutto che il Governo intende allargare i compiti dell'Istituto al settore lattiero-caseario, pur mantenendone le finalità originarie. Assicurando inoltre la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione di tutti gli enti in qualunque maniera interessati e affermando che l'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, si offrono tutte le garanzie ai cittadini ed agli enti minori che collaborano con tale Istituto.

Pregando pertanto l'onorevole Commissione di voler respingere la proposta del senatore Bosi, raccomando che si approfondisca — nell'attuale o in altra seduta — l'esame del provvedimento. A questo proposito debbo anzi dichiararmi favorevole ad un rinvio che permetta all'onorevole relatore di approfondire l'argomento e di concretare gli emendamenti cui accennava nella sua relazione.

PRESIDENTE. Senatore Bosi, non ho ben compreso se il suo intervento debba essere inteso come formale proposta di non passaggio agli articoli. Vorrei però farle presente che, in caso di approvazione della stessa, verremo a togliere al relatore qualsiasi possibilità di studiare la questione più a fondo, nonchè di apportare al progetto di legge le modifiche suggeriteci dalla Commissione finanze e tesoro.

Se invece le sue osservazioni avevano valore generico, vorrà dire che il Governo e la Commissione ne terranno conto.

B O S I . Aderisco alla proposta di rinvio della discussione.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Il fatto di respingere *sic et simpliciter* il provvedimento non ci avrebbe comunque trovati consenzienti, mirando infatti il disegno di legge — come notava l'onorevole Sottosegretario — ad ampliare anzichè restringere le finalità dell'Istituto in parola.

Si potrà eventualmente discutere sull'opportunità o meno di sopprimere la qualifica di « sperimentale »; si cercherà di enunciare in modo migliore, all'articolo 2, i compiti dell'Istituto, ritornando magari all'enunciazione usata nel vecchio statuto, in modo da raggiungere meglio lo scopo. Si vedrà poi la questione contenuta al secondo comma dell'articolo 5, laddove si affida la presidenza al rappresentante del Ministero dell'agricoltura, e di cui si sono lamentati gli Enti locali, anche se personalmente io non veda a chi altri potrebbe essere conferita tale presidenza. Riesamineremo insomma tutto il progetto di legge, cogliendo anche l'occasione — come suggeriva il collega Carelli — per pensare ad una eventuale diffusione di tali istituti.

D'altronde la sola necessità di modificare, quantomeno, il contributo annuo da parte degli enti che concorrono alla vita dell'Istituto, già costituisce una necessità per apportare mutamenti, in una maniera o nell'altra.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, resta allora stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (888)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R A G N O , *relatore*. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame intende apportare lievi modifiche alla materia legislativa contenuta nella legge 18 giugno 1931, n. 987; tale legge, che riveste una grandissima importanza, appare ormai del tutto inadeguata di fronte all'esigenza di una più efficace protezione delle piante dalle cause nemiche tanto che, in proposito, sono in corso studi, presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, affinché si stabiliscano nuove norme per una completa revisione di tutta la materia.

Le modifiche che il disegno di legge in argomento intende apportare sono, ripeto, di lieve entità, in quanto che la legge n. 987, in sostanza, rimane quella che è; comunque, con l'articolo 1 si pone una nuova norma per quanto riguarda il contributo che i consorzi obbligatori possono imporre per sopperire alle spese generali di amministrazione. Infatti, mentre tale contributo, secondo le disposizioni vigenti, viene commisurato all'estensione dei terreni, secondo la nuova norma verrebbe commisurato al reddito dominicale; inoltre, la misura del contributo, divenuta del tutto inadeguata in seguito alla svalutazione della moneta, viene aumentata adeguandola al valore attuale.

A mio avviso, però, sarebbe più opportuno stabilire la misura del contributo in base al numero delle piante da sottoporre al trattamento antiparassitario ma è evidente che tutto questo richiederebbe la conoscenza precisa del numero delle piante possedute dai vari contadini; quindi, data la necessità di reperire al più presto i fondi affinché le spese generali possano essere sopportate, ritengo che, per il momento, ci si possa accontentare di questa innovazione, in attesa che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste presenti un nuovo disegno di legge che riveda tutta la materia.

Il disegno di legge in esame, inoltre, apporta una modifica anche per quanto si riferisce alla composizione del Consiglio di amministrazione, in quanto che non sono più applicabili le norme stabilite dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, con riferimento al cessato ordinamento sindacale fascista; l'articolo 2, che nella sua dizione è preciso e quindi non ha bisogno di chiarimenti, ritengo che possa essere accettato, come pure l'articolo 3.

Con l'articolo 4 si viene a disciplinare l'intervento dello Stato, dando facoltà al Ministero dell'agricoltura di intervenire nelle operazioni di difesa delle piante con la sola fornitura dei mezzi tecnici, senza alcun obbligo di rimborso da parte dei proprietari, qualora il valore di tali mezzi non superi la metà della spesa complessiva delle operazioni suddette; l'articolo 29 della legge 18 giugno 1931, numero 987, invece, regola questo intervento in modo tale per cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovrebbe anticipare l'intera spesa necessaria ed in seguito recuperarne la metà.

A mio avviso, tutta la materia andrebbe riveduta, perchè se si vuole effettivamente concludere qualcosa di serio e di veramente efficace nella lotta contro i parassiti delle piante, è necessario che lo Stato sia meglio attrezzato per poter sopperire a tutte le deficienze, che da più parti si sono lamentate.

Comunque, per il momento poichè il disegno di legge apporta delle innovazioni urgenti e indispensabili, io esprimo parere favorevole alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Data l'ora tarda e la necessità di un esame accurato degli articoli del disegno di legge in argomento, proporrei di rinviarne la discussione ad altra seduta.

D E S A N A . Mi associo senz'altro alla richiesta di rinvio ed inoltre, poichè l'articolo 5 del disegno di legge in esame concerne una materia contemplata anche nell'iniziativa che ho preso insieme ad altri colleghi per la costituzione di consorzi obbligatori di difesa

contro la grandine, pregherei, se fosse possibile, che i due disegni di legge fossero discussi in una stessa futura seduta.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, resta allora stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge in esame è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Giraud: « Norme sulla liquidazione dell'indennità di buonuscita agli ispettori forestali del ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 (838) »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Giraud: « Norme sulla liquidazione dell'indennità di buonuscita agli ispettori forestali del ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Agli ispettori forestali già collocati a riposo e successivamente immessi nello speciale ruolo transitorio, in applicazione del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sarà liquidata o riliquidata l'indennità di buonuscita, tenendo conto dell'intero servizio comunque da essi prestato nel ruolo del Corpo reale delle foreste, nei ruoli della soppressa milizia nazionale forestale ed in quello del nuovo Corpo forestale dello Stato.

I singoli periodi di servizio nei vari ruoli devono, pertanto, considerarsi ricongiunti ed effettuati senza soluzione di continuità dalla data di prima nomina nel Corpo reale delle foreste.

All'atto della liquidazione, dall'ammontare della indennità spettante sarà detratta la somma eventualmente già percepita, allo stesso titolo, per precedente liquidazione.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

26ª SEDUTA (27 gennaio 1960)

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.

P I C A R D I , *relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge provvede a risolvere, con senso di giustizia, le questioni relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita agli ispettori forestali del ruolo transitorio, di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804; a tal fine, infatti, si terrà conto del servizio da essi prestato nel ruolo del Corpo reale delle foreste, nei ruoli della soppressa Milizia nazionale forestale ed in quello del nuovo Corpo forestale dello Stato, considerando i singoli periodi di servizio congiunti ed effettuati senza soluzione di continuità.

L'unica difficoltà che ne potrebbe derivare è quella dell'impegno finanziario, che il disegno di legge importerebbe; ma, dato che la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato, nel parere pervenutoci, di non avere nulla

da osservare in proposito, ritengo che il disegno di legge in discussione possa essere senz'altro approvato.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non sono in grado di dare il mio consenso perchè manca in atti il parere, che ritengo indispensabile, della Direzione generale delle foreste.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari